

La natura e la tutela degli animali: dalla legge di modifica costituzionale italiana alla «storica» sentenza dell' Ecuador

di *Gianvito Campeggio*

1. Introduzione. - 2. Il riconoscimento costituzionale italiano. - 3. Un importante «riserva». - 4. I leciti interrogativi. - 5. Ripensare il rapporto uomo-non umano. - 6. Dall'eccezionalismo umano alla via biocentrica. - 7. La tutela costituzionale comparata: il caso «Mona Estrellita». - 8. Il divieto dei «trofei di caccia». - 9. Conclusioni.

1. - Introduzione. L'uomo, nel suo cammino evolutivo, ha creato una gerarchia arbitraria antropocentrica¹ che non è riconosciuta in natura, in considerazione della propria utilità e stabilendo un codice di diritti relativi alla propria specie andando spesso contro quello che era un equilibrio naturale preconstituito. L'evolversi di una particolare sensibilità verso tutto ciò che è altro rispetto all'essere umano, induce a riflettere sull'adeguatezza di un sistema normativo che sempre meno rispecchia i valori e le scelte di fondo che ispirano l'agire sociale. Allargare il campo delle riflessioni a diverse fattispecie di difficile qualificazione giuridica, che non trovano nel sistema una compiuta definizione, ha consentito meglio di analizzare il mutato rapporto tra persona umana ed animale nella vita di relazione.

Il cambiamento climatico antropogenico² sta modificando repentinamente le regole della stabilità della coesistenza terrestre³ mettendo in discussione sia la qualificazione della natura come semplice insieme di singoli elementi fungibili, sia la definizione della convivenza umana come regolazione prescissa dall'intero contesto planetario⁴. In questo scenario l'uomo ha il compito di ricostruire l'antico rapporto con le specie che lo circondano nel rispetto dell'unità e, al tempo stesso, della diversità degli esseri viventi.

I danni causati all'ecosistema hanno contribuito a mettere in discussione le condotte antropocentriche e fatto aumentare l'interesse per le tematiche ambientali ed animaliste: mai come oggi, infatti, ci si interroga apertamente su quali siano i limiti delle nostre azioni sugli altri esseri viventi⁵.

2. - Il riconoscimento costituzionale italiano. La Carta costituzionale italiana promuove e valorizza lo sviluppo della cultura sin dalla sua nascita, ma, sino ad ora, nessun accenno è stato rivolto all'ambiente e agli ecosistemi.

I primi passi iniziano dagli anni Settanta in poi dove ci si confronta con temi nuovi quali l'inquinamento, i problemi energetici e la biodiversità. Da diversi anni numerose associazioni che si occupano di natura, ambiente e tutela degli animali chiedono allo Stato di aggiungere alcuni commi alla Costituzione per dare spazio alla salvaguardia della natura, dell'ambiente e degli animali.

¹ P.J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene. L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era*, Milano, 2005. L'autore, premio Nobel per la chimica, utilizza l'espressione «antropocene», coniata negli anni 2000, per identificare la nuova era geologica che stiamo vivendo, caratterizzata dalla capacità dell'uomo di determinare le sorti del sistema climatico. Si veda anche A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *lirvocervo.it*, 2, 2021.

² Il cambiamento climatico prodotto dalle attività umane è causa di numerosi eventi estremi ed è il risultato dell'ingente immissione nell'atmosfera di gas a effetto serra. Il Rapporto curato dalla *World Meteorological Organization sullo State of the Global Climate 2021* evidenzia che quattro indicatori chiave del cambiamento climatico hanno stabilito nuovi record negativi, dimostrando l'assenza di qualsiasi inversione di rotta.

³ M. CARDUCCI, *Natura, cambiamento climatico, democrazia locale*, in *Dir. cost.*, 2020, 3.

⁴ S. TORRE, *Dominio, natura, democrazia. Comunità umane e comunità ecologiche*, Milano-Udine, 2013.

⁵ M. MUSTO, *Al di là delle ideologie*, in *Large Animals Review*, Anno 9, n. 5, ottobre 2003. L'autore evidenzia la necessità di proteggere il genere animale con strumenti legislativi in modo che ogni uomo sia cosciente del fatto che la sua sopravvivenza dipende da quella di altri esseri viventi.

L'8 febbraio 2022 è una data significativa perché si è concluso l'*iter* parlamentare⁶, necessario per approvare, dopo anni di proposte e discussioni parlamentari, la tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali della Carta costituzionale.

La legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022⁷ recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente», stabilisce il riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del bene ambiente, esplicitandone il carattere costituzionalmente protetto e riconosce per la prima volta la tutela degli animali attraverso una riserva di legge statale che ne disciplina le forme e i modi.

La legge costituzionale in esame è la terza legge approvata nel corso della XVIII legislatura che modifica la Carta costituzionale⁸.

Leggendo il testo di legge si nota come il legislatore abbia posto maggiormente attenzione alla tutela dell'ambiente. Un nuovo comma all'art. 9 conferisce, infatti, alla Repubblica «la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni».

Altra norma sottoposta a riforma è l'art. 41 in materia di esercizio dell'iniziativa economica. La novella interviene sul secondo comma e dispone che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in *danno alla salute e all'ambiente*, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana inserendo, altresì, al terzo comma dell'art. 41 il riferimento ai *fini ambientali* accanto a quelli sociali.

La legge costituzionale, infine, con l'art. 3, reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come modificato dalla stessa legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si tratta, dunque, di una disposizione che, con l'inclusione della tutela della biodiversità e degli ecosistemi, trova un chiaro fondamento verso una concezione ecocentrica, la quale si caratterizza per l'esplicito riconoscimento di diritti anche agli esseri viventi non umani⁹. Possiamo ritenere che oltre a garantire i diritti di ogni persona (al di là delle differenze di genere, lingua, razza, ecc.), in Italia è diventato obbligo di legge rispettare e proteggere anche i luoghi in cui viviamo: che non sono più da considerare come contenitori da cui prelevare risorse senza limiti, ma come elementi vivi, strettamente interdipendenti.

Lo scienziato James Lovelock, infatti, nel 1972 affermava che gli organismi viventi sul pianeta interagivano con l'ambiente inorganico circostante, mantenendo stabili le condizioni climatiche e biochimiche che rendono possibile la vita sulla Terra. Questa interrelazione l'aveva chiamata Gaia¹⁰ come la dea primordiale che personificava la Terra nella mitologia greca.

La formulazione prescelta dal legislatore nella modifica costituzionale è stata: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»¹¹.

⁶ La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la proposta di legge costituzionale A.C. 3156 - B recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. votazione: 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti. La proposta di legge costituzionale era stata approvata in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il 3 novembre 2021, e già approvata in prima deliberazione dal Senato, in un testo unificato, il 9 giugno 2021 (A.S. 83 e abbinati) e dalla Camera il 12 ottobre 2021 (A.C. 3156).

⁷ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022) è stata approvata da entrambi i rami del Parlamento in seconda votazione e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

⁸ La prima è stata la legge costituzionale 19 ottobre 2020 n. 1, che modifica gli artt. 56, 57 e 59 della Carta intervenendo sulla riduzione del numero dei parlamentari. La legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, è la seconda, che interviene, invece, sull'art. 58, che uniforma l'elettorato attivo per l'elezione del Senato e della Camera. Il testo, come formulato, incide sull'art. 58, comma 1, della Costituzione, abbassando il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello già previsto per la Camera dei deputati.

⁹ V. PEPE, *Etica e diritto nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente*, in V. PEPE, *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, 1996, 216.

¹⁰ J. LOVELOCK, *Gaia, a New Look at Life on Earth*, Oxford University Press, 1987.

¹¹ Si tratta di una previsione che trae spunto da alcuni dei disegni di legge costituzionale esaminati dalla Commissione in sede referente (in particolare, i nn. 83 e 212), i quali perseguivano l'apprezzabile intento di introdurre in Costituzione il riferimento esplicito al valore del «rispetto degli animali». In particolare: a) quello di riconoscere, nell'ambito di una proposizione normativa autonoma rispetto a quelle sulla rilevanza costituzionale dell'ambiente e delle sue componenti, che gli interessi legati alla c.d.

Si evidenzia un passaggio importante perché lo Stato ha avocato a sé il potere di regolamentare, mediante riserva di legge assoluta, i modi e le forme della stessa per quanto riguarda la specie animale. La riserva, infatti, è indicata come una tra le massime garanzie dello Stato di diritto.

Occorre notare come la novella racchiusa nell'art. 9 incide su uno dei principi fondamentali della Costituzione e rappresenta il primo caso, dal 1948 ad oggi, di una revisione che coinvolge, altresì, uno degli articoli del Titolo III della Carta dedicato ai rapporti economici.

3. - Un importante «riserva». L'aggiunta della clausola sugli animali, che riserva alla «legge dello Stato il compito di disciplinarne i modi e le forme di tutela» è stata oggetto di diverse discussioni¹² nell'esame parlamentare, e rappresenta una forma di compromesso tra quanti avrebbero preferito una formulazione che riconoscesse in capo agli animali il carattere di esseri senzienti, ripresa nell'art. 13 TFUE¹³, e quanti, invece, ritenevano il riferimento alla fauna già ricompreso nei termini ambiente, biodiversità, ecosistema. In questo percorso assume, altresì, valore compromissorio la previsione, approvata nel corso dell'esame in aula, secondo la quale la disposizione di cui all'art. 9 «si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti» (art. 3); così, viene fissata una riserva di legge statale «a geometria variabile» rispetto all'efficacia nei diversi territori, peraltro in controtendenza rispetto ai passi di riforma che hanno caratterizzato gli interventi più recenti nel perseguire forme di maggiore integrazione e omogeneità.

Tuttavia, una previsione costituzionale che introduce un riferimento esplicito alla dimensione faunistica può rappresentare un parametro utile nel giudizio costituzionale e anche ordinario, che, finora, ha trovato difficoltà a ricostruire i rapporti tra l'uomo e gli animali alla luce di norme costituzionali. Così, nei procedimenti davanti al Giudice delle leggi, sul punto sono stati invocati sia il riparto di competenze racchiuso

«questione animale» e ai rapporti tra genere umano e animali non sono, come tali, interamente riconducibili nell'alveo della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto gli animali non assumono rilievo esclusivamente come «fauna» o come fattori di «biodiversità» e degli equilibri ecosistemici; b) quello di rendere esplicito che gli animali sono, prima di tutto, «esseri senzienti», con ciò imponendo definitivamente l'abbandono delle tradizionali e non più adeguate prospettive dell'animale come mero «bene giuridico» ovvero come «oggetto di diritti». In argomento si rinvia M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 3.

¹² L'A.S. 212, di iniziativa De Petris e altri (3 aprile 2018), avrebbe aggiunto all'art. 9 il seguente terzo comma: «La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche». Nel d.d.l. Perilli, l'art. 9 veniva invece così riformulato: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni». Il disegno di legge della Senatrice De Petris ha avuto maggiore attenzione, dal momento che il testo base ha recepito la proposta di aggiungere «gli animali» nell'art. 117. La Senatrice ha comunque osservato che il testo base è «una sintesi efficace tra posizioni differenti, con un testo unificato che resta aperto a eventuali proposte di modifica in sede referente».

¹³ L'art. 13 del TFUE dichiara: «l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)». E il settimo 'considerando' del reg. n. 2017/625 sui controlli ufficiali spiega: «L'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili». Si noti la precisazione secondo cui gli animali devono essere trattati «umanamente».

nell'art. 117 Cost.¹⁴, sia il rispetto degli obblighi internazionali¹⁵.

Si tratta di una novità importante, da collegare alla recente risoluzione ONU, votata anche dall'Italia, sul riconoscimento universale del diritto umano all'ambiente sano¹⁶, ulteriore tassello verso una declinazione dei diritti non individualistica e materialistica ma relazionata con le altre forme di vita.

4. - I leciti interrogativi. A questo punto è lecito porsi degli interrogativi: cosa ha portato il legislatore ad inserire la tutela degli animali in Costituzione: spiritualità, sensibilità, sostenibilità? È la prima volta che un Parlamento si confronta con la politica animale?

Rispondendo alla prima domanda possiamo affermare come si tratta di un cambiamento che, per la sua portata, è stato definito epocale e frutto delle moderne esigenze di tutela, nonché di una mutata sensibilità e maturità sulle tematiche ecologiche e della specie animale. Gli animali¹⁷ entrano nella Costituzione ben quattro volte: come genere animale, come ambiente, come biodiversità e come ecosistemi, nella sua portata biologica (o biotica)¹⁸.

Tuttavia, difendere la natura¹⁹ significa difendere tutto il sistema Terra del quale l'uomo è parte.

Le modifiche introducono inoltre una nuova visione, rivolta al futuro. La tutela dell'ambiente e della biodiversità sono un'urgenza per le generazioni presenti, ma soprattutto per quelle future.

¹⁴ Sul punto si veda, ad esempio, la sent. 11 giugno 2004, n. 166, in *Foro it.*, 2004, 2294, in cui le norme sul benessere degli animali utilizzati per la sperimentazione sono ricondotte alla materia ricerca «scientifica» di cui all'art. 117, comma 3 Cost. L'idea originaria era di tenere fuori dall'art. 9 la tutela degli animali e di estendere l'enunciato dell'art. 117, comma 2, lett. s); difatti il testo unificato elaborato da parte del Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base prevedeva il terzo articolo dedicato alla tutela degli animali quale modifica dell'art. 117 (cfr. Resoconto sommario n. 230 del 23 marzo 2021 della I Commissione permanente sul sito istituzionale del Senato); dopodiché come si legge nella seduta della Commissione presso la Camera dei deputati del 22 gennaio 2022, in sede di seconda votazione, «la Commissione del Senato ha inserito nel comma aggiuntivo dell'articolo 9 della Costituzione un secondo periodo, che prevede la riserva di legge statale in materia di tutela degli animali. Conseguentemente è stata soppressa la disposizione, presente nel testo originario, che prevedeva di sostituire la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Dopodiché, in assemblea al Senato è stato introdotto il nuovo art. 3 in modo da prevedere la c.d. «clausola di salvaguardia» per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di tutela degli animali.

¹⁵ Cfr. il dettato della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, recepita con l. 4 novembre 2010, n. 201, su cui l'ord. 12 maggio 2017, n. 112.

¹⁶ L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, il 28 luglio, una risoluzione che per la prima volta sancisce universalmente il diritto umano a un ambiente «pulito, sano e sostenibile». Il testo, promosso da un gruppo di Paesi guidato dal Costa Rica, ha ricevuto il sostegno di 161 Stati (Italia compresa), 8 astensioni (Cina, Federazione Russa, Bielorussia, Cambogia, Iran, Siria, Kirghizistan ed Etiopia) e nessun voto contrario. La risoluzione richiama quella dello scorso aprile, la 48/14, quando *Human Rights Council* delle Nazioni Unite ha dichiarato che l'accesso a un *ambiente pulito, sano e sostenibile* è un diritto umano universale.

¹⁷ La tutela riguarda tutti gli animali senza alcun distinguo tra razze e specie, riconoscendo pari dignità, pari salvaguardia e pari importanza.

¹⁸ Gli animali fanno parte della biosfera, sono una componente indispensabile dei cicli biologici e la estinzione (o rarefazione) di certe specie può comportare, come insegna la ecologia, conseguenze sfavorevoli per la specie umana. La funzionalità delle specie animali all'equilibrio ambientale, che è assolutamente necessario al benessere dell'uomo e rappresenta un interesse costituzionale (come riconosciuto da giurisprudenza e dottrina), comporta che la loro tutela sia riconducibile a questo interesse umano fondamentale.

¹⁹ Il termine natura deriva dal latino che significa «ciò che sta per nascere» e che a sua volta è la traduzione del greco *physis* (φύσις). Quindi la natura non riguarda solo la sfera dei processi associati ad oggetti inanimati, i fenomeni meteorologici o geologici della Terra e la materia e l'energia di cui tutte queste realtà sono composte, ma anche la sfera generale delle piante e degli animali. Il concetto di natura è strettamente connesso a quello di ambiente.

Il nostro ordinamento si è dimostrato più sensibile ai bisogni degli animali, rispetto al passato²⁰, abbandonando progressivamente la visione cartesiana dell'animale quale *bruto privo di pensiero*²¹ in balia del proprio istinto.

Celebre il confronto tra Pitagora (che afferma l'affinità anche «giuridica» tra tutti gli esseri animati)²² e Aristotele (che, al contrario, partendo da una visione antropocentrica, afferma una radicale differenza tra uomini e animali²³, riconoscendo l'uomo per natura un animale politico *physei politikon ho anthropros zoon* perché soltanto l'uomo, tra gli animali, ha la parola *logon de monon anthropros echei ton zoon*)²⁴. Il pensiero di Voltaire si pronuncia, invece, a favore della qualificazione degli animali come esseri senzienti e potenzialmente titolari di diritti²⁵.

Un fenomeno che investe anche il mondo giudiziario, perché l'elevazione dello *status* di animale da mera *res ad essere senziente*, comporta che il nostro ordinamento giuridico debba ormai conformarsi a questo deciso mutamento, anche per evitare ulteriori tensioni sociali.

Una veste fondamentale viene indossata dagli operatori del diritto (magistrati, avvocati) che nella loro qualità di anello di congiunzione tra la legislazione e la vita reale, contribuiscono a creare il cosiddetto diritto vivente, in questo caso in materia di diritti degli animali, registrando lacune e problematiche che oggi abbiamo l'obbligo morale e giuridico di colmare²⁶.

La scelta di introdurre nella Carta costituzionale, tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, ha l'obiettivo di cristallizzare la copiosa produzione normativa e i principi sociali già esistenti, affidando una copertura costituzionale sull'onda di un dibattito sovranazionale avviato negli anni Settanta, orientando altresì il legislatore nazionale ad abolire attività ormai obsolete e inaccettabili che causano morte e sofferenze agli animali.

Crolla il postulato epistemico dell'ambiente come «materia» giuridica, ma viene ora considerato dalla Corte «valore» costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa)²⁷, trasversale, comportando un ulteriore passo in avanti perché fuoriesce da una visuale esclusivamente antropocentrica²⁸ iscritta nel codice genetico del costituzionalismo e tipica della relazione fra umani e non umani (o quelli delle altre specie).

E veniamo al secondo quesito. Nel corso della legislatura italiana si sono susseguiti diversi disegni di

²⁰ A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie*, in *Annali online di Ferrara*, Speciale I, 2007, 119 ss.

²¹ R. DESCARTES, *Gli animali sono macchine. Discorso sul metodo*, Torino, 1978, 88-93. L'autore per ritrovare la visione antropocentrica già propria degli antichi paragona gli animali alle macchine, agli orologi, agli automi: li definisce appunto «bruti privi di pensiero». Il filosofo ammette che gli animali abbiano delle sensazioni, ma secondo lui queste sono solo modificazioni degli organi sensoriali, quali orecchi e occhi, in seguito a una stimolazione esterna. In pratica, gli animali non avrebbero alcuna consapevolezza delle proprie sensazioni, né alcun tipo di pensiero. Da queste premesse risulta evidente il convincimento di Cartesio per cui l'uomo possiede diritti assoluti sugli animali e può utilizzarli come meglio crede, anche per il semplice divertimento.

²² CICERONE, *De re publica*, III.

²³ E. BERTI, *L'origine dell'anima intellettuale secondo Aristotele*, in F. ALESSE - F. ARONADIO - M.C. DALFINO - L. SIMEONI - E. SPINELLI (a cura di), *Anthropine Sophia, Studi di filologia e storiografia filosofica in memoria di Gabriele Giannantoni*, Napoli, 2008, 295.

²⁴ Cfr. ARISTOTELE, *La politica*, Libro I. Istituto italiano per la storia antica, in L. BERTELLI - M. MOGGI (diretto da), testo a cura di M. Curnis, Introduzione, Traduzione e Commento di G. Besso, Roma 2011.

²⁵ Cfr. VOLTAIRE, *Trattato sulla tolleranza - Estrema tolleranza degli ebrei*. Il filosofo in una nota si sofferma ad evidenziare il sentimento degli animali a fronte di chi li paragonava a macchine e come gli stessi animali abbiano differenti espressioni del bisogno, della sofferenza, della gioia, della paura, dell'amore, della collera e di tutte le loro affezioni. Affermando, in conclusione, come «sarebbe strano che esprimessero così bene ciò che non sentono».

²⁶ Si veda il disegno di legge costituzionale di iniziativa dei senatori De Petris «Riconoscimento degli animali nella costituzione».

²⁷ Cfr. Sentenza Corte cost. 14 novembre 2007, n. 378, in *Giur. it.*, 2008, 1628. La Corte comincia a cambiare orientamento con la decisione 24 febbraio 1992, n. 67, in *Foro it.*, 1992, 2061, poi con la riforma del Titolo V.

²⁸ L'antropocentrismo è la convinzione che gli esseri umani siano l'entità centrale o più importante nell'universo. Il termine può essere usato in modo intercambiabile con umano centrismo e alcuni si riferiscono al concetto come supremazia umana o eccezionalismo umano.

revisione costituzionale per riconoscere agli esseri animali, al pari dell'uomo (che ne è parte), tutela, dignità e uguaglianza davanti alla vita. Se ne ricordano, in estrema sintesi, il disegno di legge costituzionale n. 4690²⁹, uno dei primi, presentato nel lontano 1998, dove si riteneva di integrare l'art. 9 della Costituzione con la tutela degli animali, tracciando, allora, il punto che è esattamente l'oggetto dell'attuale legge approvata.

Successivamente ci sono volute ben cinque legislature per riconoscere agli animali una loro tutela, colmando un vuoto inaccettabile nella Carta fondamentale del nostro Paese.

Nella scorsa legislatura (2018-2022), sono tre i disegni di legge (nn. 83, 212 e 1203) che mirano a inserire il rispetto della biodiversità e i diritti degli animali in Costituzione. In particolare: i primi due disegni di legge intervengono sull'art. 9 della Carta con lo scopo di far riconoscere la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi come diritti fondamentali della persona e della comunità impegnando la Repubblica «a proteggere la biodiversità e a promuovere il rispetto degli animali». Il d.d.l. n. 212, invece, interviene sugli artt. 9 e 117 affidando alla Repubblica il compito di «proporre il riconoscimento degli animali come esseri senzienti nonché di garantire il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche»³⁰. È certamente di grande rilevanza che gli esseri animali siano arrivati all'attenzione del nostro legislatore costituzionale capace di abbandonare il principio antropocentrico giuridico per procedere all'ampliamento della categoria dei diritti anche oltre la barriera della specie, al fine di costruire un sistema normativo nuovo, in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi³¹. Un passaggio che colloca le fondamenta per una visione biocentrica-ecocentrica.

A tal proposito nota è la frase dell'analista politico francese Thomas Guénolé pronunciata in vista delle elezioni in Francia: «*tanti in politica cercano l'uomo nuovo, ma non riescono a trovarlo (...) Se cercassero un animale, sarebbe tutto più semplice*». La specie umana ha dei doveri nei confronti degli animali, sanciti dalle leggi e dalle costituzioni, ed è necessario attuarli politicamente.

Un caso emblematico e che fa riflettere riguarda l'Olanda che indaga sul posto degli animali e dei non umani nel regno politico. In questa situazione il Partito olandese per gli animali (PvdD)³² è stato il primo partito politico per i diritti degli animali, la natura e l'ambiente nel mondo eletto in Parlamento nel 2006. Un risultato elettorale che ha scritto in agenda politica la dimostrazione di una crescita costante della società nei confronti della natura, dei diritti degli animali e dell'ambiente, sempre sacrificati per gli interessi a breve termine dell'uomo³³. Una crescita costante che documenta il bisogno di un cambio di direzione fondamentale per tenere vivibile la Terra per le generazioni presenti e future di animali e umani³⁴.

²⁹ Cfr. Camera dei deputati, XIII Legislatura, disegno di legge costituzionale n. 4690 d'iniziativa dell'On. Annamaria Procacci (Verdi) e altri contenete *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali*. L'esame non venne iniziato.

³⁰ D. CERINI, *Audizione presso il Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019* reperibile all'indirizzo www.senato.it, 3. Il disegno di legge n. 1532 dell'8 ottobre 2019, invece, riguarda unicamente l'ambiente senza coinvolgere gli animali, limitandosi a prevedere l'inserimento della sola parola ambiente nell'art. 9 della Carta costituzionale.

³¹ F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Osservatorio AIC*, 2020, 1.

³² Il Partito per gli animali (in olandese *Partij voor de Dieren*, PvdD) è un partito politico dei Paesi Bassi fondato nel 2002 da Marianne Thieme insieme ad altri animalisti olandesi. Le linee seguite dal partito sono la difesa dei diritti degli animali e l'ambientalismo. Il PvdD è la prima forza animalista ad avere ottenuto rappresentanza parlamentare nella storia dell'umanità. Il Partito per gli animali ha quasi raddoppiato il numero dei seggi in consiglio. In totale il PvdD è passato da 33 a 63 seggi comportando una significativa crescita nel rispetto degli animali e della natura.

³³ M. WISSENBURG, *Un'agenda per la teoria politica animale*, in M. WISSENBURG - D. SCHLOSBERG (a cura di), *Animali politici e politica animale*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, Regno Unito, 2014, 30-43.

³⁴ S. OTJES, *Politica del partito animale in Parlamento*, in M. WISSENBURG - D. SCHLOSBERG, *Political Animals and Animal Politics*, 107-122. Viene esaminato il Partito olandese per gli animali (PvdD), che, nel 2006, ha vinto due seggi alla Camera dei Rappresentati. Otjes esplora se la presenza del PvdD abbia cambiato la quantità di tempo che i partiti più affermati dedicano alle questioni animali, esaminando sia i discorsi che le mozioni parlamentari prima e dopo l'introduzione dei membri del PvdD.

5. - *Ripensare il rapporto umano-non umano.* Il rapporto tra gli uomini e gli animali ha radici antichissime e si è evoluto seguendo un ritmo indefinibile, secondo le epoche, le credenze, le religioni, i valori, etici ed intellettuali, che i Greci definivano *paideia*³⁵, ovvero cultura. Gli animali sono da sempre al fianco del genere umano e in alcune civiltà, come quelle egizie e indù, erano venerati e rispettati come divinità.

Ballarini³⁶ ritiene che il rapporto uomo-non umano si è evoluto attraverso tre distinti periodi: il primo, arcaico, di tipo magico-totemico, dove gli animali erano considerati divinità o loro messaggeri, oppure figure ancestrali ed iniziatrici di una stirpe umana. Prevale, nel secondo periodo, l'aspetto economico-funzionalista: gli animali vengono sfruttati come produttori di alimenti o di altri prodotti (lana, seta, pellicce), o come fornitori di lavoro (traino, soma, ecc.) od altri servizi (caccia, guerra, svago, guardia, ecc.). In questo quadro si colloca, infine, il terzo periodo del rapporto caratterizzato dalla ricerca di un maggiore equilibrio grazie al quale gli animali non sono più visti come *res* e strumenti sottomessi all'uomo, ma come depositari di diritti.

Questo legame umano-non umano è ben raffigurato nel pensiero di Montagne che affermava: «*Vi è un generale dovere di solidarietà che ci lega non solo alle bestie che hanno vita e sentimento ma anche agli alberi e alle piante. Dobbiamo giustizia agli uomini e gentilezza e benevolenza alle altre creature che a noi in qualche modo sono collegate (...)* Gli animali sono molto più regolati rispetto a noi e si comportano con maggiore moderazione entro i limiti loro assegnati dalla natura (...)»³⁷.

Passando sul piano teologico, nella Sacra Bibbia si legge come Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, a differenza di quanto fa con tutto il resto dei viventi, e lo pone a dominare sulla terra e sulle altre creature. Dalla lettura sembrerebbe un Dio quasi accecato dalla sua creatura umana quando afferma: «*Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra*». Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «*Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra*»³⁸. La teologia potrebbe allora porsi una domanda, forse inconsueta ma significativa: qual è l'antropocene voluto da Dio?

La nozione di antropocene ha sollecitato a un'ulteriore riflessione, specie se questo termine viene indicato come «*epoca in cui l'essere umano giunge a una visione unitaria e globale della sua attività sulla terra*»³⁹.

Le ragioni di questa nuova attenzione sono state rinvenute nella contemporanea crisi ecologica che, secondo gli studiosi, avrebbe spinto l'essere umano a interrogarsi circa le radici del marcato antropocentrismo, figlio del pensiero occidentale, con cui egli si relaziona al resto del vivente, diverso da sé⁴⁰. L'indiscussa importanza dell'ecologia⁴¹ viene ribadita anche da Papa Benedetto XVI nel discorso al Reichstag di Berlino nel settembre 2011 dove sottolinea la necessità di ascoltare il linguaggio della natura e rispondervi coerentemente.

L'uomo ha come indole il dominio. Una parola che forse ci riporta ad un senso di sottomissione dove il

L'autore scopre che i partiti affermati hanno iniziato a parlare di più di questioni animali nel 2006 e che ciò potrebbe essere attribuito al conflitto tra il PvdD e i partiti stabili.

³⁵ La *paideia* è allo stesso tempo processo spirituale e istituzionale, ideale e materiale, che si sviluppa in uno stretto gioco unitario tra i due aspetti o elementi guardando in direzione di una universalizzazione dell'uomo che ben si manifesta nel concetto latino di *humanitas*. Henri Irénée Marrou, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma, 1950.

³⁶ G. BALLARINI, *Umanesimo ed animalismo. Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche*, Brescia, 1998; M. MUSTO, *Al di là delle ideologie*, cit., 4 e ss.

³⁷ MONTAGNE. *Saggi* (II, 12).

³⁸ *Libro della Genesi* 1, 26-28.

³⁹ G. TANZELLA-NITTI, *Antropocene: che cosa chiede Dio all'uomo?*, in *avvenire.it*, 21 maggio 2022. Si veda anche P.T. DE CHARDIN (Autore) A. TASSONE (Curatore), *Il posto dell'uomo nella natura. Struttura e direzioni evolutive*, Milano, 2011.

⁴⁰ A. MASSARO, *Alle origini dei diritti degli animali. Il dibattito sull'etica animale nella cultura inglese del XVIII secolo*, Milano, 2018.

⁴¹ Si andava delineando una lettura dell'art. 9 Cost. Già con la sentenza 29 dicembre 1982, n. 239, in *Foro it.*, 1983, 2, che andava al di là della tutela estetica dei paesaggi introducendo la *tutela degli interessi ecologici e ambientali*.

più debole non ha diritto di replica⁴². *Dominus*, da cui il vocabolo, è invece il Signore, colui che regge, guida e governa ma lo fa custodendo, rispettando, amando ciò che è sotto la sua tutela. L'essere umano ha la responsabilità di condurre le altre creature viventi perché è la guida, non il tiranno, non lo sfruttatore. Il genere umano, entrato nella storia naturale «*in punta di piedi*», per usare un'espressione di Pierre Teilhard de Chardin, sembra poter adesso influenzare in maniera decisiva e globale molte delle dinamiche terrestri a livello chimico, biologico, geologico e ambientale, tanto da poter, appunto, essere considerato un fattore determinante per lo stato complessivo del pianeta⁴³.

Man mano, però, che l'evoluzione culturale conferiva alla nostra specie sempre maggiori riconoscimenti, il rapporto uomo-animale ha comportato un crescente ridimensionamento, fino a giungere ad un ribaltamento che lo ha collocato nella posizione più elevata, addirittura al di sopra dei mammiferi e che, in età moderna, dove il valore degli animali è stato riconosciuto anche dal diritto, lo ha considerato «cose». L'uomo ha così guardato la realtà con la lente umana, e, forse, non sa fare altrimenti⁴⁴.

6. - Dall'eccezionalismo umano alla via biocentrica. Gli animali sono e restano per il nostro ordinamento giuridico delle *res*, delle cose, destinate di fatto alla realizzazione dell'interesse economico dell'essere umano⁴⁵. Il nostro codice civile non riconosce all'animale l'idoneità ad essere titolare di diritti e doveri; non riconoscendogli soggettività giuridica, lo richiama sempre e solo come tramite per la tutela del proprietario⁴⁶. Diversa la situazione nel restante ordinamento: si crede nella possibilità di una maggior tutela dell'animale e partendo dall'assunto che oggetto della stessa può essere solo un bene giuridico, si riconosce⁴⁷ sufficiente l'esistenza di interessi propri in capo all'animale, la cui lesione è idonea a far scattare la sanzione penale (o amministrativa, qualora ritenuta sufficiente). Che, successivamente, il ragionamento non abbia avuto spazio per accedere nel tessuto normativo del codice, è un altro discorso, dettato, probabilmente, dalla necessità di rinforzare gli strumenti educativi del giudizio sociale.

È agevole constatare come l'ordinamento italiano (e lo stesso vale per quello degli altri Stati) sia stato elaborato dall'uomo ed è finalizzato a regolamentare le vicende umane o che riguardano gli interessi dell'essere umano (un po' come i cittadini romani avevano costruito lo *ius civile* per regolare solo i rapporti tra i *cives*)⁴⁸.

Per il nostro codice civile ci sono, infatti, le persone fisiche, le persone giuridiche e poi le cose. Tra queste gli animali. Concetto, questo, che viene ribadito espressamente dalla Cassazione⁴⁹ che afferma: «l'animale, per quanto può un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. "capacità giuridica" che l'ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche». L'animale è considerato solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di diritto. Pure, ad

⁴² A.R. SCOPECE, *Antropocentrismo e antispecismo per un superamento cristiano della dicotomia*, in *Dialegethai. Rivista telematica di Filosofia*, 2018, www.mondodmani.org.

⁴³ G. TANZELLA-NITTI, *Scenari. Antropocene: che cosa chiede Dio all'uomo?*, cit.

⁴⁴ L'immagine dell'essere umano come prevalentemente egoistico è centrale in molte influenti teorie sul comportamento, inclusa la biologia evolutiva, il comportamentismo e la teoria psicanalitica. Per approfondimenti sul punto: J. CROKER, *Egostema ed Ecosistema: Due Orientamenti Motivazionali per il Sé*, University of Michigan, 2005.

⁴⁵ Questo principio, antropocentrico, lo troviamo già radicato all'interno del codice civile (quello del '42 ma anche quello del 1865 all'art. 417 laddove sono considerati mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro o si muovono da essi come gli animali). Si veda, anche, M. GASPARIN, *La dicotomia «persona-cosa» e gli animali*, in S. CASTIGNONE - L. VALLAURI, *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano, 2012.

⁴⁶ Cfr. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2001, 888 e ss. Se si legittima tale evenienza, si riconosce all'animale l'attitudine ad essere destinatario di determinati effetti giuridici, pur mancandogli la capacità di agire per l'attuazione dei medesimi. Ne consegue che, al pari di una persona totalmente incapace, per la quale il diritto prevede la figura del tutore in qualità «supplente», la stessa soluzione mi pare ipotizzabile per l'animale anche se, ovviamente, non in senso assoluto. Si denota un'idea di capacità giuridica degli animali, relativa ad una sfera limitata di diritti, diretta dall'uomo.

⁴⁷ G. FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in AA.VV., *Per un codice degli animali*, Milano, 2001.

⁴⁸ M. PEZONE, *Diritti umani e diritti degli animali. Una nuova prospettiva per lo ius animalium*, articolo 17 maggio 2020, www.studiopezone.com.

⁴⁹ Cass. Sez. II Civ. 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 268.

esempio, il codice Zanardelli (1889)⁵⁰, come il codice Rocco (1930)⁵¹ non consideravano l'animale essere senziente e quindi non lo tutelavano in quanto tale, ma provvedevano alla tutela dell'uomo comprendendo i reati contro gli animali tra quelli avversi alla pubblica moralità e al buon costume⁵². Ciò al fine di evitare il sentimento di orrore che l'uomo avverte di fronte a forme di incrudelimento nei confronti di altri esseri animati⁵³.

Norme che fotografano una visione strettamente antropocentrica che attraversa il nostro ordinamento creato «dagli uomini per gli uomini» (sia dalle sue origini e dunque dal diritto romano⁵⁴) al fine di regolare la pacifica convivenza tra gli stessi.

Tuttavia, questa visione è riduttiva e semplicistica, in quanto trascura che tali «cose» presentano caratteristiche molto peculiari⁵⁵.

Ciò che è certo, occorre da subito riconoscere che la «questione animale»⁵⁶, a lungo considerata scarsamente rilevante se non «periferica», invece, interessa ormai ambiti sempre più ampi e centrali del dibattito giuridico.

Tra i diversi autori a far aprire gli occhi sulle nefandezze non più tollerabili di una scienza moderna incurante e indifferente di fronte alla sofferenza psicologica di esseri senzienti, come noi, la cui unica colpa è di non appartenere alla specie *homo sapiens* sarà Richard Hood Jack Dudley Ryder col termine *specismo*⁵⁷. Pertanto, l'unico sistema per uscire dallo specismo o dall'antropocentrismo giuridico, che lo stesso Richard Hood Jack Dudley Ryder, descrive come una «forma di razzismo»⁵⁸, è modificare l'approccio dei sistemi giuridici e riconoscere rango costituzionale alla dignità animale e con essa a tutti gli esseri che vivono il Pianeta.

L'affermazione in Costituzione della dignità umana concluderebbe la metamorfosi giuridica degli animali

⁵⁰ L'art. 491 del codice Zanardelli affermava: «Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo».

⁵¹ La norma (penale) descritta nell'art. 727 del codice Rocco del 1930, richiamava l'omologa disposizione contenuta nell'art. 491 del codice Zanardelli del 1889. Essa conservò a lungo una significativa importanza, in Italia, ai fini della tutela degli animali.

⁵² P.P. ONIDA, *Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati*, Sassari, 2008, 110: «Le disposizioni del codice Zanardelli e del codice Rocco riprendevano a loro volta norme del codice del Gran ducato di Toscana del 1856 e del codice sardo del 1859, che erano volte però a sanzionare il comportamento di chi incrudeliva nei confronti dei soli animali domestici».

⁵³ Gli animali, considerati «cose» da Aristotele, «*res mancipi*» dai Romani e «beni» dal codice civile italiano del 1942, vengono definiti «esseri senzienti» dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007, cioè capaci di sentire piacere e dolore. Un capriolo ferito da un colpo di fucile venne messo, ancora vivo e scalcante, nel cassone di un veicolo. Cfr. Cassazione italiana (Cass. Sez. III Pen. 9 settembre 2020, n. 29816, in *lexambiente.it*, 2020, 79) che ritiene che la fattispecie costituisca il delitto previsto dall'art. 544 *ter* del codice penale e punisce il cacciatore perché non ha dato il colpo di grazia all'animale per porre fine alle sue sofferenze e alla sua agonia.

⁵⁴ Nel diritto romano gli animali erano distinti in: selvatici (*fera*), domestici (*mansueta*), domati (*mansuefacta*).

⁵⁵ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali: Da res a soggetti*, cit, che critica tale atteggiamento.

⁵⁶ F. LUCREZI - F. MANCUSO (a cura di), *Diritto e vita. Biodiritto, bioetica, biopolitica*, Soveria Mannelli, 2010; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGLIONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in S. RODOTÀ - P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, 281, 283.

⁵⁷ R. SCOPECE, *Antropocentrismo e antispecismo: per un superamento cristiano della dicotomia*, cit. Il termine specismo venne coniato nel 1970 dallo psicologo e scrittore britannico Richard Dudley Ryder sostenitore della difesa dei diritti degli animali. In un opuscolo contro la sperimentazione l'autore sosteneva che il tentativo di ottenere benefici per la specie umana attraverso l'abuso di individui di altre specie è «semplicemente specismo e come tale si basa su ragioni morali egoistiche piuttosto che su ragioni razionali». Successivamente Peter Singer, nel 1975, nel suo libro-manifesto del movimento animalista *Liberazione animale* definisce l'antispecismo «un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di altre specie». Sempre Singer ritiene lo specismo parte integrante di quella lunga serie di violazioni del principio di eguaglianza, che hanno nel razzismo e nel sessismo le loro espressioni intra-specifiche più note.

⁵⁸ La sensibilizzazione verso i diritti degli animali inizia a diffondersi anche alla «massa». Nel 1965, infatti, il noto giornale *Sunday Times* dedica uno spazio amplissimo ai diritti degli animali pubblicando lo storico articolo *The rights of animals*, dove diversi autori come Richard Hood Jack Dudley Ryder, descrivono l'antropocentrismo come una forma di razzismo.

mutandoli da *res* a soggetti di diritto consentendo al legislatore uno spazio maggiore di manovra⁵⁹. Ed è questo il percorso più efficace per elevare gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria dignità senza compromettere la specificità dei diritti umani.

Seguendo questa via, il sistema costituzionale, da sempre antropocentrico (ed autoreferenziale), potrà aprirsi alla specificità animale. Tutti hanno diritto di vivere, trasformarsi e raggiungere le proprie forme individuali di sviluppo e autorealizzazione che attraverso il «non-dominio» lasciano agli altri l'uguale diritto a vivere⁶⁰.

Un passo significativo si è avuto con la legge costituzionale n. 1/2022 che inserisce nella Carta un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente e degli animali, recando modifiche agli artt. 9 e 41 dove da una parte, l'ambiente viene considerato costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: Corte cost. n. 378/2007), ma anche agli animali viene riconosciuta, per la prima volta, *tutela e salvaguardia* identificandoli come *esseri senzienti* (o entità senziente).

Ma cosa vuol dire «esseri senzienti»? Significa un essere dotato della capacità di sensazione⁶¹ ovvero di provare dei sentimenti come gioia e dolore, essere dotati di intelligenza e soprattutto essere capaci di modificare i propri comportamenti per proteggersi da pericoli e per garantirsi condizioni di vita migliori, esattamente come fanno sia gli esseri umani che gli animali. Questo comporta la necessità di riconoscere gli animali quali «soggetti di una vita»⁶².

Il testo costituzionale apre, in questa maniera, una nuova fase nel rapporto umano-non umano: passando dalle politiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune dove la soggettività animale potrebbe completare e realizzare il principio di eguaglianza da sempre legato alla barriera della specie. Principio di uguaglianza che evidenzia il passaggio dall'antropocentrismo e dallo specismo, dove gli interessi dei membri di una specie (umana) prevalgono su interessi di altri membri di altre specie, al biocentrismo dove l'ambiente e gli animali non dipendono più dall'uomo, ma ne sono parte ed alla pari di quest'ultimo⁶³ dell'ecosistema.

L'uomo abbandona la sua veste autonoma ed indipendente e diviene coabitante responsabile⁶⁴ di un sistema socio-ecologico planetario⁶⁵.

7. - La tutela costituzionale comparata: il caso «Mona Estrellita». Il riconoscimento di diritti agli animali, alla natura e all'ambiente è sempre più incisivo in diverse esperienze comparate.

Paesi come Cile, Colombia, Messico, Panama, Nuova Zelanda, Bangladesh, tra cui l'Italia⁶⁶, in linea con il riconoscimento europeo degli animali come «esseri senzienti» distinti da un lato dalle persone e dall'altro dalle cose, seguono l'esempio della Bolivia e dell'Ecuador⁶⁷.

⁵⁹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit.

⁶⁰ Cfr. R.F. NASH, *The Right of Nature*, The University of Wisconsin, Press, 1989, 146.

⁶¹ Il termine *essere senziente* ha assunto un significato «tecnico» nella filosofia sette-ottocentesca. In particolar modo fu utilizzato da Antonio Rosmini, Giandomenico Romagnosi e Terenzio Mamiani tra i filosofi italiani e Jeremy Bentham tra quelli stranieri.

⁶² Già Bentham nel lontano 1789 affermava che la domanda non è: «possono ragionare?» né «possono parlare?» ma «possono soffrire?», J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* (1789), Torino, 1998. T. REGAN, *I diritti animali*, Milano 1990, trad. it. (*The Case for Animal Rights*, London, 1983) ha definito gli animali «soggetti della loro vita», indicando con tale espressione la loro capacità di rendersi conto dei propri interessi e bisogni.

⁶³ Cfr. P. CAVALIERI - P. SINGER (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana* (traduzione di S. Bigi e A. Bosco), Milano, 1994. Secondo la *teoria biocentrica*, la considerazione e l'attenzione degli esseri umani deve essere rivolta a tutti gli esseri viventi, piante comprese

⁶⁴ J. PASSMORE, *La nostra responsabilità per la natura*, Milano, 1991.

⁶⁵ M.C. PETERSMANN, *Sympoietic thinking and Earth System Law: The Earth, its subjects, and the law*, *Earth System Governance*, vol. 9, 2021.

⁶⁶ Secondo l'*Humane Society International Italia* il nostro Paese è il quinto al mondo ad aver inserito in Costituzione sia la tutela degli animali che dell'ambiente, considerandoli come soggetti di imputazione di posizioni giuridiche, piuttosto che come oggetti di disciplina giuridica.

⁶⁷ Nel 2008 il Paese sudamericano è stato riconosciuto come primo Paese al mondo per aver integrato i diritti della natura nella sua costituzione nazionale rientrando nella legge anche la tutela degli animali. Di recente una nuova storica sentenza ha

In Ecuador, in particolare, la Corte costituzionale il 27 gennaio 2022 si è pronunciata con la sentenza n. 253-20JH/22 «Mona Estrellita» (dal nome della scimmia), dichiarando che gli animali selvatici non potranno più essere «cacciati, catturati, tenuti, trafficati, commercializzati, scambiati o allontanati dai loro habitat»⁶⁸. Una sentenza che ha dato modo ai giudici di ribaltare un preconcetto che abbiamo ancora sugli animali: «La loro vita è importante di per sé e non perché lo è per gli umani», si legge nel giudizio della Corte.

La decisione presa dalla Corte riconosce non solo i diritti degli animali selvatici come fondamentali, chiarendo una lacuna della Costituzione, ma anche incorpora nella sua Costituzione la tutela dell'ambiente: due spazi che a volte sono stati in conflitto tra loro perché in genere la legge ambientale non si occupa di animali che non sono considerati specie importanti. «Si sta cominciando a fare una resa dei conti che sta abbattendo i silos del diritto animale e del diritto ambientale e questo caso è una parte importante di tale sviluppo»⁶⁹. «Se estrai anche un solo animale dall'ambiente naturale, puoi avere un effetto negativo sugli ecosistemi»⁷⁰.

La sentenza, ritenuta storica dalle organizzazioni ambientaliste, si inserisce nell'ambito dei *rights of nature*⁷¹ dove la natura⁷² ha assunto la qualificazione non più di oggetto di diritto, ma di soggetto titolare di una serie di diritti⁷³, figlia della concezione del *buen vivir*⁷⁴ o *sumak kawsay*⁷⁵ in grado di recuperare l'interconnessione tra umano-non umano (cultura-natura). Un giudizio che chiarisce il passaggio da una visione antropocentrica, tipica dei Paesi occidentali, ad una visione biocentrica, connessa alla dimensione ancestrale delle culture indigene dove tutte le specie animali sono beneficiarie e titolari dei diritti come parte della natura.

riconosciuto i diritti fondamentali degli animali selvatici. La Corte costituzionale dell'Ecuador il 27 gennaio 2022 ha deciso, tramite la sentenza Estrellita Monkey, che gli animali selvatici non potranno più essere cacciati o allontanati dai loro *habitat*. Il caso giudiziario nasce da una scimmia lanosa (*Lagothrix*), una specie limitata alla zona dell'Amazonia, che era stata catturata. La scimmia era tenuta come animale da casa per diciotto anni, per poi essere confiscata dalle autorità e trasportata in uno zoo dove è morta poco tempo dopo. La Corte alta costituzionale si è pronunciata dichiarando che la scimmia non avrebbe dovuto mai essere tolta dal suo *habitat* naturale, imputando la condotta illegale sia alla famiglia che alle autorità, perché entrambe avevano deciso al posto della scimmia l'*habitat* che ritenevano migliore per l'animale. La Corte ha anche deciso che gli animali possono essere riconosciuti come persona legale e che ricevono tutela sotto i diritti della natura.

⁶⁸ Final Judgement No 253-20-JH/22 (Rights of Nature and animals as subjects of rights) «Estrellita Monkey» case. Il percorso argomentativo della Corte è consultabile su www.corteconstitucional.gob.ec.

⁶⁹ K.A. Stilt, professoressa di giurisprudenza di Harvard e direttrice della facoltà del Brooks McCormick Jr. Animal Law and Policy Program.

⁷⁰ F. CERUTTI, *L'Ecuador concede diritti legali agli animali selvatici per prevenirne gli abusi: è il primo Paese al mondo*, 1° aprile 2022, <http://www.uominieanimali.it/>.

⁷¹ M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, estratto da, *Dig. disc. pubbl.*, VII, Torino, 2017. Per l'autore l'unico modo di rappresentare i diritti della natura non potrebbe risiedere nella formula «Rights of Nature», bensì al massimo in quella «Wild Law»: un diritto per la natura non della natura (e considerando la natura forse più prossima alle risalenti categorie inglesi di Waste Land o nordeuropea di Landskap).

⁷² La natura, ai sensi dell'art. 83 della Costituzione e in continuità con quanto stabilito anche dalla Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDH, Opinión consultiva OC 23/17, 15 de noviembre de 2017 «Medio Ambiente y Derechos Humanos»), è «conformada por un conjunto interrelacionado, interdependiente e indivisible de elementos bióticos y abióticos (ecosistemas)», per cui è considerata come «una comunidad de vida» dove «los elementos que la componen, incluida la especie humana, están vinculados y tienen una función o rol» (Corte constitucional, Sentencia No. 22-18-IN/21, párr. 27). Di conseguenza, la Corte costituzionale riconosce la Natura come titolare di diritti in tutti i «niveles de organización ecológica» (par. 70).

⁷³ L.A. NOCERA, *Ecuador Constitutional Court recognizes wild animal legal right*, in *Rivista Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 11 aprile 2022, <https://riviste.unimi.it/index.php/NAD>.

⁷⁴ Cfr. S. BALDIN, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, 10. 2014, 25-39. Nel prologo boliviano si legge che il nuovo Stato si fonda su «il rispetto e l'eguaglianza fra tutti, i principi di sovranità, dignità, complementarità, solidarietà, armonia ed equità nella distribuzione e redistribuzione del prodotto sociale, dove predomina la ricerca del *vivir bien*».

⁷⁵ C. ESPINOSA GALLEGU-ÁNDA - C. PÉREZ FERNÁNDEZ (a cura di), *Los Derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos*, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Quito, 2011. Il *sumak kawsay* non è solo il modello al quale tende la visione indigena, ma anche l'obiettivo che si è posto la Costituzione del 2008; infatti, nel Preambolo si legge che il fine è quello di costruire «una nuova forma di convivenza cittadina, in diversità e armonia con la natura, per raggiungere il *buen vivir*, il *sumak kawsay*».

In Ecuador, come in tutti i Paesi andini, la natura è sacra e l'ordine giuridico ha il compito di garantire una relazione di piena «armonia»⁷⁶ e rispetto tra gli esseri umani e il resto del pianeta. La Costituzione ecuadoriana fa riferimento, infatti, alla natura già a partire dal Preambolo, dove si legge che tutto il popolo sovrano ecuadoriano intende «*Celebrar la naturaleza, Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia*» e decide di costruire «*una nueva forma de convivencia civil, con diversidad y en armonía con la naturaleza, para lograr el buen vivir, sumak kawsay*»⁷⁷.

Pertanto, la natura non è intesa come mera risorsa da sfruttare, ma come simbiosi con qualunque specie vivente⁷⁸ per cui tutti gli esseri viventi sono parte della *Pachamama*⁷⁹.

Si deve, quindi, partire dalla definizione del posto che occupa la nostra specie nella catena degli esseri viventi, sancito dal famoso saggio di T.H. Huxley, *Il posto dell'uomo nella natura*⁸⁰, nel quale l'uomo viene rimesso nella sua corretta posizione e non all'esterno di essa come parte dominante.

Un passaggio basilare che attesta come l'uomo è una delle numerose maglie della vita e che la sua presenza sul pianeta ha dei limiti e che questi limiti sono stabiliti da leggi naturali immutabili.

8. - Il divieto dei «trofei di caccia». I diritti riconosciuti agli animali dalla Carta costituzionale sono disciplinati da normative ben definite.

La legge, con il passare del tempo e l'aumento dell'attenzione sociale verso la tutela degli animali, ha subito evoluzioni, cambiamenti e adeguamenti alle convenzioni europee comportando parallelamente un aumento della produzione giuridica in merito.

Riassumere in questo scritto l'intera normativa italiana riguardo ai diritti degli animali risulterebbe complesso.

Nella precedente legislatura, in occasione del *World Wildlife Day*⁸¹, è stata presentata alla Camera dei deputati un'importante proposta di legge che incide sulla l. 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Modifiche in materia di divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia di animali appartenenti a specie protette».

Il progetto di legge (A.C. 3430)⁸², mira a tutelare le specie protette e la biodiversità, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 9 della Costituzione, dal combinato disposto degli artt. 13, 191, 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo XIV della Convenzione di Washington sul

⁷⁶ Del resto, l'armonia è parola fondante della cosmovisione indigena, mentre invece «risulta ormai rimossa dal vocabolario morale e politico del pensiero occidentale». Così M. CARDUCCI, *Il buen vivir come «autoctonia costituzionale» e limite al mutamento*, in S. BALDIN - M. ZAGO (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, in *filodiritto.it*, Bologna, 2014, 102.

⁷⁷ I diritti della Natura della Costituzione dell'Ecuador del 2008 sono racchiusi nel capitolo 7.

⁷⁸ E.A. IMPARATO, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE on line*, 2019, 4.

⁷⁹ *Pachamama*, che in lingua quechua significa «Madre terra». Si tratta di una cultura tipica dell'America del Sud. Viene identificata come la Dea dell'agricoltura, della fertilità, della terra. Si tratta di un culto Inca e di altri popoli abitanti l'altopiano andino, quali gli Aymara e i Quechua. La *Pachamama* costituisce la base della vita, poiché è la fonte primaria che dona il nutrimento necessario ad ogni essere vivente. Essa rappresenta la sfera terrestre, ma riguarda anche tutto ciò che concerne il mondo e le sue rappresentazioni sulla terra (gli alberi, i fiumi, i boschi, gli animali ecc.), ovvero la natura che circonda ogni essere umano.

⁸⁰ T.H. HUXLEY, *Il posto dell'uomo nella natura*, Torino, 2005.

⁸¹ Giornata mondiale della fauna selvatica. Il 20 dicembre 2013, nella sua sessantottesima sessione, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA), nella risoluzione UN 69/205, ha deciso di proclamare il 3 marzo, giorno della firma della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) nel 1973, come UN World Wildlife Giornata per celebrare e far conoscere gli animali e le piante selvatiche del mondo.

⁸² Il progetto di legge è stato presentato il 28 dicembre 2021 presso l'Aula della Camera e assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 24 febbraio 2022. Tra i primi firmatari, gli onorevoli Vittorio Ferraresi e Francesca Flati (M5S), insieme alla Direttrice per l'Italia di *Humane Society International* (HSI) Martina Pluda.

commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)⁸³, vietando di fatto i cosiddetti trofei⁸⁴ di caccia⁸⁵ nel nostro Paese e comportando un inasprimento delle contravvenzioni.

Con l'espressione trofei di caccia, si intende quegli animali, o alcune parti del loro corpo, che i cacciatori conservano ed esibiscono in stanze chiamate sale giochi che possono trovarsi nella casa o nell'ufficio del cacciatore dopo l'uccisione come simbolo del successo ottenuto durante una battuta di caccia.

«Si tratta della prima iniziativa legislativa sull'argomento, con il potenziale di posizionare l'Italia come *leader* per la protezione della biodiversità e la conservazione sostenibile della fauna selvatica (...)», come afferma Martina Pluda, Direttrice per l'Italia di *Humane Society International* (HSI).

La caccia al trofeo è un fenomeno tutt'altro che marginale nel nostro Paese. Numerosi sono, infatti, i cacciatori italiani che si recano all'estero per cacciare esemplari appartenenti a specie protette⁸⁶.

Secondo un sondaggio condotto dalla società Savanta ComRes, su incarico di *Humane Society International*⁸⁷, la maggior parte della popolazione italiana si oppone alla caccia al trofeo. Ciò non sorprende, dal momento che il 68,5 per cento degli italiani si dichiara contrario alla caccia in generale. Di questi l'86 per cento è contrario alla caccia al trofeo di tutti gli animali selvatici (HSI/Europe, 2021). Inoltre, l'88 per cento concorda sul fatto che all'Italia non dovrebbe essere consentita l'importazione di trofei di caccia da altri Paesi (HSI/Europe, 2021)⁸⁸.

Se questa proposta di legge diventerà legge, l'Italia potrà guidare altri Paesi europei in direzione di istituire

⁸³ La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della l. 19 dicembre 1975, n. 874, e dagli artt. 8 e 11 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, è stata recepita nella legislazione nazionale con la legge n. 150/1990 (l. 7 febbraio 1992, n. 150), successivamente modificata per conformarsi al regolamento (CE) n. 338/97: prevede sanzioni specifiche per chi importa, esporta e riesporta trofei di caccia di animali delle specie protette incluse nell'allegato A: reclusione da sei mesi a due anni e sanzioni pecuniarie tra € 15.000 e € 150.000 (art. 1); e allegato B: reclusione da sei mesi a un anno o sanzioni pecuniarie tra € 20.000 e € 200.000 (art. 2). Per la normativa dettagliata si rinvia www.cites.org.

⁸⁴ La parola «trofeo» dal latino tardo *trophaeum* per il classico *tropaeum*, che è dal gr. *τροπαῖον* e *τρόπαιον*, indica un monumento che rammenta la sconfitta, la messa in fuga (*τροπή*) del nemico. Per gli antichi greci e romani, era segno di vittoria erigere le spoglie dei vinti, appese a un albero, a un palo, oppure ammucchiate, per lo più sul luogo stesso della battaglia, www.treccani.it.

⁸⁵ La caccia agli animali selvatici al solo scopo di esprimere un desiderio simbolico di potere, piuttosto che per necessità, è un concetto creato dall'uomo, non esclusivo dell'era moderna. La caccia al trofeo, come la conosciamo oggi, è emersa con l'espansionismo europeo sul continente africano, americano e asiatico nel XIX secolo. Il potere esercitato dalle potenze coloniali per affermare il loro controllo sulla popolazione nativa e sulle sue risorse naturali ha avuto molti volti e la caccia al trofeo era uno di questi. Tutto è iniziato con la caccia commerciale da parte degli esploratori e dei primi coloni che hanno rapidamente aperto la strada alla ritualizzazione e all'idealizzazione della caccia per ottenere trofei. Si rinvia per una più dettagliata analisi allo studio svolto dallo *Humane Society International*, *I numeri della caccia al trofeo: Il ruolo dell'Unione europea nella caccia al trofeo a livello mondiale*, in www.hsi.org.

⁸⁶ L'Italia è risultata uno dei Paesi ad aver importato un gran numero di trofei. A titolo esemplificativo, nel quinquennio dal 2014 al 2018 sono stati importati circa 322 trofei di caccia di 23 specie di mammiferi. Risulta uno dei Paesi ad aver importato un trofeo di tigre, uno dei cinque Paesi ad aver importato un trofeo di rinoceronte nero, il quinto Paese importatore di trofei di elefanti africani e il primo Paese importatore di trofei di ippopotamo. Numeri simili sono stati confermati anche nel biennio 2019-2020 nonostante l'emergenza da COVID-19: durante tale periodo, infatti, l'Italia ha importato 105 trofei di caccia di 13 specie di mammiferi. Tra questi trofei, sono inclusi 35 elefanti africani, 24 leoni, 15 ippopotami, 12 leopardi e 5 orsi polari. Con riguardo ai trofei di leone, preme sottolineare che 20 leoni su 24 totali risultano allevati in cattività, in quanto derivanti dalla pratica del cosiddetto *canned hunting* (caccia in scatola), che prevede l'allevamento di tali animali e la loro caccia in spazi recintati, così da facilitare il compito del cacciatore. Per una dettagliata analisi si rinvia alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, www.eur-lex.europa.eu.

⁸⁷ *Humane Society International Europe* è un'organizzazione per la protezione degli animali nell'Unione europea, con campagne attive per proteggere la fauna selvatica e porre fine alla caccia ai trofei, ridurre e sostituire l'uso degli animali nella ricerca scientifica e nella sperimentazione dei prodotti e ridurre il numero di animali che soffrono per il cibo, pelli e pellicce.

⁸⁸ Il rapporto pubblicato nel 2021 da HSI/Europe «I numeri della caccia al trofeo: Il ruolo dell'Unione europea nella caccia al trofeo a livello mondiale», evidenzia il ruolo devastante dell'UE come secondo importatore mondiale, dopo gli Stati Uniti, di trofei di caccia, compresi quelli di specie minacciate e in via di estinzione. La proposta è stata elaborata per rispondere alle criticità legate al coinvolgimento dell'Italia nella caccia al trofeo.

un regime di rigorosa tutela di quelle specie autoctone protette dalla direttiva *Habitat* dell'UE⁸⁹, contribuendo a salvaguardare la sopravvivenza globale di molte specie selvatiche e di conseguenza a contrastare una pratica crudele e anacronistica come la caccia ai trofei. Se è vero che ci dev'essere un equilibrio fra le specie, e che perciò la conservazione di ognuna di esse è pure interesse delle altre, nessun componente di una specie ha il diritto/dovere di sacrificare le altre per puro soddisfacimento di propri interessi, perché «ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie» [art. 12, lett. a) Dichiarazione universale dei diritti degli animali]⁹⁰. Questo significa come il rispetto della vita (diritto fondamentale) dev'essere tutelato e protetto e l'essere umano, «in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto»⁹¹. Vietare il traffico di trofei di caccia comporta, non solo salvaguardare quelle specie selvatiche minacciate in via di estinzione, ma tutelare anche la biodiversità.

9. - Conclusioni. Le gradazioni per affrontare la questione animale sono molteplici, e ciascuna ha la sua filosofia e il suo pensiero, per cui non è facile giungere a conclusioni omogenee e definitive.

Tuttavia, si può affermare che tra il genere umano e il genere animale esistono certamente tante differenze, ma anche somiglianze.

L'etologo Giovanni Costa in una conferenza nell'ambito dei Pomeriggi tra natura e scienza, promossi dal Dipbiogeo, dal Museo di Zoologia e dal Piano nazionale Lauree scientifiche di Biologia e Biotecnologie ha affermato come «l'essere umano è una delle diverse specie appartenenti al regno animale» e continua «trova fondamento nel pensiero di Darwin secondo cui molte delle sue presunte esclusività sono invece ben presenti in tante altre specie, sia pure con gradazioni più o meno differenti»⁹².

La legge costituzionale di modifica degli artt. 9 e 41 della Carta costituzionale ha segnato un importante passo dove il genere umano ha preso coscienza del fatto che gli animali sono esseri sensibili, essere viventi e non cose, ai quali bisogna garantire determinati diritti essenziali.

Scrivere in Costituzione, esplicitamente e direttamente, ciò che anche prima si poteva ricavare in via interpretativa da altre norme della stessa, comporta una maggiore visibilità. Rende chiari contenuti in precedenza rilevanti, in modo da contribuire al formarsi di un'opinione sociale più attenta agli stessi.

La collocazione dei nuovi articoli avrà l'effetto di chiarire che qualsiasi atto normativo sarà deciso alla luce di questi principi. Questo vuol dire che non solo se esiste una legge contraria alla tutela degli animali (come anche della natura) potrà essere portata a giudizio del Giudice di legittimità per farla dichiarare incostituzionale, ma che se non esistesse una legge a favore di questi principi, sarebbe possibile reclamare affinché fosse presentata in Parlamento.

In questo quadro, la figura del giurista è fondamentale perché ha il compito di costruire un sistema in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi. Tutti gli esseri animali, compresi quelli selvatici devono, dunque, essere considerati soggetti di diritto e accedere ad uno *status* giuridico⁹³.

⁸⁹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, www.eur-lex.europa.eu.

⁹⁰ Art. 12, lett. a) della Dichiarazione universale dei diritti dell'animale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale è un provvedimento redatto dalla Lega internazionale dei diritti dell'animale (L.I.D.A.), presentato a Bruxelles il 26 gennaio 1978, e sottoscritto da personalità del mondo filosofico, giuridico, scientifico, e proclamato poi a Parigi presso la sede dell'UNESCO il 15 ottobre 1978. Fu il primo provvedimento internazionale che educa al rispetto di ogni forma di vita. Alla redazione della Dichiarazione erano presenti Remy Chauvin, etologo e scrittore, Alfred Kastler, premio Nobel per la fisica, S.E. Hamza Bou-bakeur, rettore dell'Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, Georges Heuse. La delegazione italiana era costituita da Laura Girardello, da Giovanni Peroncini, da Mario Girolami e da Clara Genèro.

⁹¹ Art. 2, lett. b) della Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.

⁹² C. DARWIN, *L'origine delle specie*, Modena, 2019. Solo con Darwin viene postulata una parentela fra l'essere umano e gli animali e vengono create le basi di una interconnessione.

⁹³ F. RESCIGNO, *Essere animali o persone non uguali*, in *Riv. dir. comp.*, 2013.

Il diritto, quindi, può divenire lo strumento di evoluzione della condizione animale per costruire un modello nuovo di rapporto uomo-animale e soprattutto una nuova concezione di ordinamento giuridico non più di stampo antropocentrico, ma biocentrico⁹⁴ che richiederà un cambio di mentalità e di condotta per tutti.

La tutela della biodiversità, della natura, dei diritti degli animali deve raggiungere un posto privilegiato in un mondo che si prospetta eco-sostenibile. È necessario, quindi, ripensare l'idea-chiave di *rule of law*, che dovrebbe evolversi in *rule of ecological law* o *rule of law for nature*⁹⁵ che salvaguardi il benessere degli esseri umani e della natura (di cui gli animali sono parte integrante) in maniera interconnessa per vivere bene entro i limiti del nostro pianeta.

La nuova disciplina costituzionale va attesa al varco per verificarne l'impatto, tuttavia, rappresenta un punto di partenza significativo riconoscendo agli animali una propria dignità in maniera chiara, aggiungendo in questo modo un tassello fondamentale nella realizzazione del principio di uguaglianza non di fatto tra le specie, ma un'eguaglianza di diritti dove si attesta il diritto alla vita di tutte le specie nel quadro dell'equilibrio naturale⁹⁶.

La cura degli animali e con essa di tutto il sistema Terra evidenzia una matura consapevolezza del valore che si attribuisce alla vita e alla sua tutela; è indice della percezione che l'uomo sa di essere parte di una rete complessa che ci comprende e ci attraversa, collegandoci in modo intrecciato con altri viventi, altre creature «Terrestri»⁹⁷ dove è regola rispettare equilibri imprescindibili⁹⁸.

Procedendo su questa strada si può dar vita ad una costituzione biocentrica orientata a rispondere alle necessità di costruire un equilibrio ecosistemico dove l'uomo potrebbe divenire il «buon custode della natura»⁹⁹ di cui è parte.

⁹⁴ F. RESCIGNO, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, cit., 51. In questo senso C.S. RODOTÀ - P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, cit., 267.

⁹⁵ V. M. Monteduro, *Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree naturali protette»*, in *giustamm.it*, 6, 2014, 16 ss.

⁹⁶ Il riconoscimento dell'uguaglianza degli animali, nonostante l'indubbio valore etico, è stato fortemente criticato da una parte della dottrina che ha parlato di un'*assurdità giuridica*.

⁹⁷ Espressione adottata da Bruno Latour come monito per ripensare il piccolo spazio in cui viviamo e percepirne la bellezza e l'unicità. Si veda B. LATOUR, Simona Mambrini (Traduttore), *Dove sono? Lezioni di filosofia di un pianeta che cambia*, Roma, 2022.

⁹⁸ L. FIORAVANTI, *Teorie etiche e diritti degli animali*, in *Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, v. 55, n. 4, 559-595, 2021.

⁹⁹ Nell'enciclica *Laudato si'*, così come nel magistero della Chiesa, l'uomo rimane custode del Creato in tutte le sue forme. Custode e non padrone assoluto che dispone della creazione a suo uso e consumo in modo indiscriminato come si sta comportando l'*homo oeconomicus*. Custode vuol dire, invece, che opera con coscienza per la tutela e la cura della creazione sapendo cioè discriminare ciò che è buono da ciò che non lo è e, quindi, agendo con responsabilità attento agli effetti nel breve e lungo tempo del proprio agire.